

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02886/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2886 del 2022, integrato da motivi aggiunti,
proposto da

Associazione Creazione, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Gianclaudio Puglisi, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Associazione Culturale Daf, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Alecci, con domicilio digitale come da
PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto direttoriale 1869 del 13.12.2021 di assegnazione del contributo ai sensi del dM 19 maggio 2021, rep. n. 188 recante Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo, nella parte in cui non riconosce il contributo all'Associazione Creazione a fronte dell'istanza DOM-2021-77164-CM21188-00001 classificandola come non ammessa/respinta, All. 2 .

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Creazione il 20/6/2022:

- del Decreto direttoriale 1869 del 13.12.2021 di assegnazione del contributo ai sensi del dM 19 maggio 2021, rep. n. 188 recante Riparto di quota parte del fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 89 del decreto-legge n. 18 del 2020 per il sostegno della programmazione delle sale cinematografiche all'aperto e degli spettacoli dal vivo, nella parte in cui non riconosce il contributo all'Associazione Creazione a fronte dell'istanza DOM-2021-77164-CM21188-00001 classificandola come non ammessa/respinta, All. 2 alla luce delle motivazioni postume addotte con memoria del 25 marzo 2022 e dei documenti prodotti in giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Associazione Culturale Daf e di Ministero della Cultura;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la ricorrente impugna le determinazioni con cui il Ministero della cultura ha respinto l'istanza di concessione del contributo a valere sul fondo emergenze di parte corrente di cui all'art. 89 d.l. 18/2020, a sostegno della

organizzazione degli spettacoli dal vivo all'aperto tra il 26 aprile 2021 e il 30 settembre 2021;

che, sul piano della competenza per territorio, all'esito delle osservazioni svolte dalle parti ex art. 73 cpa, può ritenersi che essa spetti a questo Tribunale, posto che il contributo in questione è destinato a sostenere attività che le imprese possono svolgere sull'intero territorio nazionale, sicché l'efficacia dell'atto impugnato non è, in questo caso peculiare, circoscrivibile in un ambito territoriale regionale;

che va ordinato a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti ammessi al contributo, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero del ricorso, con sintesi delle censure, specifica indicazione del nome o denominazione dei soggetti dei controinteressati, e indicazione della presente ordinanza;

che parte ricorrente provvederà alla notifica entro 10 giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza, e a depositarne prova entro i 5 giorni successivi;

che le esigenze cautelari della ricorrente possono essere soddisfatte ai sensi dell'art. 55, comma 10, cpa;

che nel peculiare caso di specie le spese di fase possono essere compensate

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 17 gennaio 2023..

Ordina l'integrazione del contraddittorio come in motivazione.

Compensa le spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

Francesca Santoro Cayro, Referendario

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO